

CCXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1968

Presidenza del Vicepresidente SOTGIU

INDICE

Disegno di legge: «Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968», (111) (Continuazione della discussione):

DEL RIO, Presidente della Giunta	4946
(Votazione segreta)	4946
(Risultato della votazione)	4946
ABIS, Assessore alla rinascita	4946
GIAGU DE MARTINI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	4947
PERALDA, Assessore alle finanze	4952
MARCIANO	4952

Proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, concernente: "Provvedimenti relativi al Consiglio regionale"», (95) (Discussione e approvazione):

MARCIANO	4937
ZUCCA	4939-4942-4943
SPINA	4940
CONTU ANSELMO	4943
CONGIU	4944
OCCHIONI	4944
PUDDU MARIO	4945
(Votazione segreta)	4945
(Risultato della votazione)	4945

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, concernente: "Provvedimenti relativi al Consiglio regionale"», (95)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1966, numero 2, concernente: "Provvedimenti relativi al Consiglio regionale"», di iniziativa dell'onorevole Zucca.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, prendo la parola per riaffermare i concetti che ebbi ad esprimere in occasione della discussione sulla legge regionale 7 aprile 1966, riguardante provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna. Ricordo, in particolare, che, voce stridente con quanto già era stato deciso tra i Gruppi prima della votazione, ebbi a segnalare che la legge allora in esame non era opportuna sul piano sociale-politico, ma soprattutto non poteva essere accettata sul piano morale. Sì, perchè, tra l'altro, gli aumenti di indennità come configurati sia nella relazione che nella legge e negli interventi che seguirono, non fecero che creare una terribile e per tal fatto offensiva discriminazione tra consiglieri funzionari, o impiegati che dir si voglia, e consiglieri liberi professionisti. Io penso che non

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

FRAU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

sia più il caso di riaprire in profondità quel discorso, ma mi permetto di affermare, e penso che su questo concetto dovremmo essere d'accordo, che tutti i consiglieri eletti debbono essere fin qui considerati sullo stesso piano morale ed economico.

Noi sappiamo che la categoria degli impiegati è stata sempre quella dei *travet*, che, per quanto disprezzati, gli impiegati hanno impersonificato le funzioni dello Stato, e lo hanno anche salvato negli eventi più drammatici. Pertanto, per gli appartenenti a questa categoria che si sono avviati alla vita politica non bisogna approntare un marchio per bollarli. Sono stato e sono dell'avviso che non ci debbano essere cumuli e che pertanto essendoci per i funzionari la possibilità di andare in aspettativa, bisogna usufruire di questo diritto-dovere. Vi parla chi ha potuto appunto avvalersi di questo diritto presentando, sin dall'8 marzo 1966, la richiesta di aspettativa. Però non posso fare a meno di rilevare che con l'applicazione della legge regionale dell'aprile 1966, e con la legge statale 1078 del 12 dicembre 1966, gli oneri finanziari per la Regione si sono ulteriormente aggravati e questo perchè la Giunta in tempo utile non impugnò la legge 1078 per incostituzionalità. Molte volte la gatta frettolosa fa i figli ciechi e questo è stato il caso della legge regionale dell'aprile 1966. Se è vero che i funzionari non possono svolgere la doppia funzione per dedicarsi agli impegni del Consiglio, è pur vero che lo stesso discorso vale per i liberi professionisti. Se è vero che non ci debbono essere cumuli di stipendi, ed è pertanto giusto che i funzionari siano privati dello stipendio, non è men vero, sul piano puramente finanziario e quindi dell'accumulo di ricchezza, che se c'è accumulo per l'impiegato c'è ugualmente accumulo per il professionista od operatore economico, lasciato libero di esercitare la propria attività. Si verifica, però, che mentre per i funzionari vi è, e giustamente, la perdita parziale dello stipendio, per il professionista l'accumulo continua. Lo stipendio del funzionario non sfugge a nessun onere fiscale; il reddito degli altri non sappiamo se viene ugual-

mente controllato nella stessa misura e precisione.

Ecco l'aspetto morale che anche la legge che ci viene presentata (e qui bisogna dare atto all'onorevole Zucca dello sforzo compiuto) ha il fine di regolarizzare gli errori fatti con le precedenti e contrastanti leggi, ma non riesce a sanarli perchè rimane ancora toccato, specialmente nella relazione, anche se in maniera piana e non offensiva, l'aspetto discriminatorio tra consiglieri funzionari e consiglieri di altra estrazione.

Noi abbiamo potuto osservare anche nel dibattito testè chiuso sul bilancio che questo Consiglio e tutte le assemblee hanno bisogno della componente, e quindi dell'apporto di esperienza, di cultura, di tecnica provenienti da tutte le categorie. In Italia, invece, siamo ormai ridotti ad avere assemblee legislative a tutti i livelli con prevalenze schiaccianti di determinati professionisti, ed in particolare degli avvocati. Questa è una categoria nobilissima ed io ho amici e conoscenti di altissimo valore sia dentro che fuori questa assemblea, però ciò non toglie che noi non dobbiamo configurare con legge la situazione o stringerla in modo tale da scoraggiare, sia pure sul piano morale, i funzionari a poter accedere alla carica politica.

Quindi io penso che, nell'interesse di tutto il Consiglio, a partecipare alle assemblee legislative siano le componenti di tutte le categorie. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mani.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

FRAU, Segretario:

Titolo

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1966

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

n. 2 concernente: «Provvedimenti relativi al Consiglio regionale».

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Zucca. Se ne dia lettura.

FRAU, *Segretario*:

«Dopo le parole "al Consiglio regionale" aggiungere "e posizione e trattamento dei dipendenti della Regione Sarda, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dello articolo 1.

FRAU, *Segretario*:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, è così modificato: «Le disposizioni della predetta legge si applicano ai consiglieri regionali in quanto compatibili con le norme degli articoli seguenti».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 2

L'articolo 2 della legge di cui all'articolo precedente è abrogato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEFRAIA, *Segretario*:

Art. 3

I dipendenti dello Stato, della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti di Enti e Istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti consiglieri regionali devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano solo nel caso in cui i consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinariato per una durata limitata al periodo di prova o straordinariato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Zucca e Pisano. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, *Segretario*:

«Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano, in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o straordinariato per una durata limitata al periodo di prova o straordinariato"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è facile osservare, l'unica variante dal testo iniziale della proposta riguarda i professori universitari di ruolo. Abbiamo stabilito questa eccezione perchè corrisponde esattamente alla legge attualmente in discussione nel Parlamento, la quale prevede

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

l'obbligo della aspettativa per i membri del Governo e per i Presidenti delle assemblee legislative e per i Presidenti delle Giunte regionali, mentre non è neppure prevista la possibilità di aspettativa per i semplici consiglieri regionali. L'emendamento, dunque, non è fuori della norma che si sta discutendo in Parlamento, ma è dentro questa norma che, come voi sapete, cerca di permettere ai dipendenti universitari, anche se sono Ministri, di tenere la cattedra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Desidererei un chiarimento: in questo caso si avrebbe il cosiddetto «cumulo»?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). C'è la norma successiva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dello articolo 3. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 4

Ai consiglieri regionali che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla Amministrazione di appartenenza sarà trattenuta una quota dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, numero 2, pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dalla Amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 5

Con l'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Mi pare, signor Presidente, che questo articolo sia restrittivo rispetto alla legge 1261. In questa legge 1261 si parla non soltanto di commissioni di studio e commissioni d'inchiesta, ma anche di commissioni d'esami.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Come si può far parte di commissioni d'esame se si è in aspettativa?

SPINA (D.C.). Questo articolo è restrittivo anche rispetto alla legge nazionale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, è copiato esattamente da quella.

SPINA (D.C.). L'articolo 3 della legge 1261 recita, all'ultimo comma: «Restano in ogni

caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso», e qui non è previsto, «a commissioni di studio» «e a commissioni di inchiesta» e lo prevede.

Tutta la proposta di legge in effetti — ne parlo a titolo personale — vale a tutela delle fasce alte di stipendio. Tutte le attività professionali, quando si svolgano nell'ambito del diritto pubblico, non sono consentite, mentre sono consentite quelle che sfuggono ad una disciplina pubblicistica. Si può, per esempio, far parte di una commissione della Banca Popolare o di una Banca di interesse nazionale, Banco di Napoli poniamo, mentre non si può partecipare ad una commissione della Banca Nazionale del Lavoro, che è banca di diritto pubblico. Mi pare che a questo modo si crei una disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). In realtà ha ragione il collega Spina. Pertanto io non sono contrario a ripristinare il testo della legge 1261 all'art. 3. Ci dia il Presidente il tempo materiale di stendere un emendamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo che può essere discusso successivamente, metto intanto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRAU, Segretario:

Art. 6

Con la medesima indennità di cui al primo comma dell'articolo precedente, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 7, non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.

Le disposizioni di cui al comma precedente

si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa in base al precedente articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRAU, Segretario:

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali, dal giorno in cui sono collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 3, e per il periodo di durata dell'aspettativa medesima, un assegno mensile pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza e i quattro decimi dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo precedente, calcolata al netto dell'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia nonchè di un contributo fisso mensile di lire 40.000 per la Cassa di previdenza dei consiglieri regionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Zucca - Pisano. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario:

«Ai dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali sarà corrisposto, dal giorno in cui sono stati collocati in aspettativa, ai sensi del precedente articolo 3, e per il periodo della durata dell'aspettativa medesima, un assegno mensile pari alla eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell'Amministra-

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

zione di appartenenza e i quattro decimi della indennità di cui al primo comma dell'articolo precedente, calcolata al netto della imposta unica sostitutiva di quella di ricchezza mobile, complementare e relativa addizionale e della imposta sostitutiva della imposta di famiglia nonchè del contributo ordinario mensile versato alla cassa di previdenza dei consiglieri regionali».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unica variazione apportata al testo della proposta di legge è che, anzichè fissare il contributo alla Cassa di previdenza con una somma fissa forfettaria di 40 mila lire, dalla indennità verrà sottratto l'intero contributo, che mi pare sia di 58 mila lire, che attualmente i consiglieri pagano. Se domani dovesse aumentare il contributo ordinario che ciascun consigliere paga alla Cassa di previdenza, è chiaro che aumenterà anche la trattamento. Abbiamo presentato questo emendamento per soddisfare alcune richieste che ci sono pervenute da varie parti del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Io vorrei dire che c'è, a mio giudizio, una contraddizione tra l'affermazione dell'art. 7 — seconda riga — e quanto poi si legge all'emendamento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non c'è nessuna contraddizione: l'articolo 7 contiene la norma generale secondo la quale si ha diritto all'assegno dal giorno in cui si va in aspettativa. Si è voluta sancire una agevolazione per quei dipendenti che sono da parecchio tempo in aspettativa. Non si può sopprimere la norma generale; l'art. 8 bis è un correttivo provvisorio.

FLORIS (D.C.). L'importante è che sia acquisito in questo senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 8

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 e in quelli successivi sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: assegno ai dipendenti pubblici, eletti consiglieri regionali, collocati in aspettativa.

A favore di tale capitolo per il 1967 è stornata la somma di lire dal capitolo . . .

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento Zucca - Raggio. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

«Al primo comma: "1 aprile '68 anzichè '67". "Il secondo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente: 'A favore di tale capitolo sarà stanziata la somma di lire 20 milioni' "».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' una semplice operazione tecnica. In sede di coordinamento l'emendamento potrebbe essere ancora migliorato. Si tratta di prendere atto che la legge, anzichè nel 1967, viene approvata nel 1968 e che il primo stanziamento, anzichè sul bilancio del 1967, graverà sul bilancio del 1968. Abbiamo poi fissato la somma di venti milioni; qualora risultasse insufficiente si potrà poi fare uno storno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dello articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'emendamento Zucca Pisano costituente l'articolo 8 bis.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 8 bis

«Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1.o gennaio 1968».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). La mia è una dichiarazione di voto, più che altro, in quanto, in base agli accordi presi con i vari Gruppi, ho rinunciato ad illustrare la mia proposta di legge, che d'altra parte ha avuto un *iter* abbastanza lungo ed esauriente. Ciò che volevo dire ai colleghi è che senza una legge regionale che definisca la materia, la regolamentazione provvisoria che c'è stata fino ad ora, attraverso anticipazioni fatte dal Consiglio di Presidenza, non potrà più essere continuata; questa è una decisione già assunta dal Consiglio di Presidenza assieme ai Capigruppo. Non

avere la legge regionale significa bloccare tutto. In concreto, i consiglieri regionali dipendenti pubblici, anche se sono in aspettativa, non potranno ricevere la differenza tra il loro stipendio e i quattro decimi dell'indennità, con le conseguenze politiche e non solo politiche di cui lascio la valutazione ai singoli colleghi e ai singoli Gruppi.

Credo quindi che sia nell'interesse dell'assemblea e dei singoli consiglieri regionali avere una posizione definita e regolare di fronte a noi stessi, alla nostra coscienza e all'opinione pubblica in generale. Volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su questa situazione, creatasi dopo una decisione assunta a ragion veduta dal Consiglio di Presidenza e dai Capigruppo, per cui se non sistemiamo con una legge come questa lo stato giuridico ed economico dei nostri colleghi pubblici dipendenti, che sono in aspettativa, e che non possono non essere in aspettativa perchè rimane in vigore la legge numero 2 del '66, che obbliga appunto i consiglieri regionali che sono pubblici dipendenti ad andare in aspettativa, si crea una situazione che torna esclusivamente a danno di questi colleghi. Questo richiamo volevo fare a tutti i colleghi, per dire che la mia proposta non voleva essere un diversivo o altro, ma tendeva soltanto a regolamentare una materia che potrebbe diventare esplosiva da un momento all'altro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anselmo Contu. Ne ha facoltà.

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.). Il Gruppo sardista darà il suo voto favorevole a questa legge in corrispondenza alle opinioni espresse nelle diverse riunioni di Capigruppo che si sono tenute col Consiglio di Presidenza per esaminare la materia. La legge ha, come già è stato detto dall'onorevole Zucca, una importanza giuridica in quanto colma un vuoto che è indispensabile colmare per il retto funzionamento della istituzione stessa del Consiglio, ma ha anche un valore morale perchè, in buona sostanza, mette su un piano di chiarezza i rapporti che intercorrono fra il Consiglio ed i consiglieri che si trovano in particolari

condizioni per la loro figura di dipendenti pubblici.

Io penso sia molto importante approvare questa legge, e sono sicuro che la stessa unanimità, che si è verificata in sede di Capi-gruppo si debba verificare qui in sede di Consiglio. Non mi nascondo, per la franchezza e per la lealtà che c'è tra di noi, che se questa legge non venisse approvata certamente l'opinione pubblica giudicherebbe male un voto negativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Il nostro Gruppo ha espresso parere favorevole alla legge e ritiene che essa vada non solo approvata, ma considerata un atto di salvaguardia per tutti i consiglieri regionali che ne sono oggetto e che quindi dovrebbero, in sostanza, trovare soddisfazione della loro posizione giuridica. Ma questa è solo una parte di ciò che noi desideriamo venga fatto dall'assemblea per i suoi membri. Abbiamo consentito che ciascun membro di questa assemblea si trovasse in quella posizione, dicemmo allora, di indifferenza finanziaria che consente a ciascuno di noi di assolvere al proprio mandato con conforme serietà all'impegno assunto e con libera disponibilità del proprio tempo. Comprendiamo che a questo fine e a questo scopo abbiamo sottolineato la esigenza di una legge che nazionalmente tutelasse i dipendenti pubblici nella loro richiesta di aspettativa, che consentisse loro di assolvere a quell'impegno e desse loro la disponibilità di tempo necessario; altrettanto auspiciamo che accada per tutti coloro i quali, pur consiglieri regionali, pur nella posizione di indifferenza finanziaria alla quale l'assemblea li ha consacrati e pur nella esigenza di dedicare gran parte del loro tempo, se non tutto il loro tempo, all'attività e all'impegno di cui si sono assunti il mandato, ritengano di considerare l'impegno di consiglieri un impegno che possa essere subordinato o collocato alla stessa altezza, allo stesso livello di considerazione delle loro professioni e delle loro cointeressenze private.

Noi siamo certi che l'assemblea e tutti coloro che, attraverso questa legge, giustificano pienamente la loro posizione giuridica, vorranno in questo senso ulteriormente consentire un miglioramento dell'impegno del Consiglio per modo che l'assemblea tragga dalla posizione di indifferenza finanziaria che abbiamo ottenuto qualche tempo fa, la volontà e l'impegno di convocarsi ancora più spesso e di lavorare ancora più assiduamente. Io credo che i risultati che raggiungiamo con questa legge, di cui sono convinto che tutti i colleghi auspicano l'approvazione, saranno tali da consentire all'assemblea di assolvere pienamente ed in piena legittimità al suo dovere di dedicare tutto il proprio tempo alle fortune del popolo sardo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Occhioni. Ne ha facoltà.

OCCHIONI (P.L.I.). Nell'annunciare il mio voto favorevole alla proposta di legge, non voglio evitare di fare qualche brevissima considerazione, che mi pare assolutamente necessaria ed opportuna. La *ratio legis* mi pare non sia quella di fare assumere un carattere punitivo a questo provvedimento. Non esiste quella contrapposizione di blocchi tra i liberi professionisti, i quali possono continuare ad esercitare la loro attività unitamente al mandato elettorale, e pubblici dipendenti, i quali in qualche modo debbono essere allontanati dalla loro attività, privati dello stipendio, privati della capacità di mantenere contatti con l'elettorato che dovrebbero consentire di svolgere pienamente il mandato. Quando un collega poc'anzi ha detto che l'attività politica è riservata soltanto agli avvocati (ma poi in generale è riservata a coloro che esercitano in qualche modo una delle cosiddette professioni liberali) ha commesso un grave errore. Anche chi esercita una professione così detta liberale, in qualche modo esercitando, come dovrebbe essere esercitato, il mandato politico, si priva di un guadagno e di una entrata e non ha quei cumuli ai quali si faceva riferimento poc'anzi. Diciamo, quindi, che la legge non ha un carattere punitivo, ma si prefigge lo scopo

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

di moralizzare questo particolare settore. E questa è la ragione per la quale il mio voto sarà a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Mario Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU MARIO (D.C.). Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarare a nome del mio Gruppo che voteremo a favore di questa legge in quanto, per le ragioni che sono state già esposte ripetutamente dai colleghi che mi hanno preceduto, risponde a delle esigenze tecniche, giuridiche e morali che sono state da tutti sottolineate. In fondo lo stesso progetto di legge, così come è stato sottolineato, è pervenuto oggi in aula dopo ampia discussione e rimaneggiamento anche in sede di lavori di Commissione e di incontri di Capi-gruppo. Pertanto, mi pare che attardarci ulteriormente a sottolineare, a ribadire la validità della norma in esame sia superfluo. Confermo, pertanto, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza l'annunciato emendamento aggiuntivo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

FRAU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Zucca - Nioi - Cabras.

«Nell'ultimo comma, fra le parole: "Commissioni" e: "di studio", aggiungere le parole: "giudicatrici di concorso, a riunioni, a Commissioni"».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1966, numero 2, concernente: "Provvedimenti relativi al Consiglio regionale"».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	66
votanti	65
maggioranza	33
favorevoli	33
contrari	31
astenuti	1
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Bernard - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - De-fraia - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Rag-gio - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu).

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968». (111)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta sull'ordine del giorno n. 1.

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. L'ordine del giorno del collega Zucca non ha mancato di formare oggetto di particolare attenzione da parte della Giunta regionale. Anche se ai ripetuti contatti che si sono avuti con i responsabili dell'ente di sviluppo non si è data pubblicità, la Giunta ha potuto raccogliere gran parte dei dati richiamati dall'ordine del giorno e tutti quegli elementi atti a definire il ruolo che ad esso deve essere attribuito nel quadro della politica agricola. Utile a tal fine è stato anche il lavoro svolto da una Commissione appositamente nominata a suo tempo e che ha formulato proposte e suggerimenti, che unitamente agli elementi conoscitivi dianzi accennati, metteranno in grado la Giunta di assumere sollecitamente definitive decisioni. Su di esse riferirà al più presto alla Commissione agricoltura l'Assessore competente e su di esse potrà aprirsi un dibattito che per essere più ampio e completo potrà anche essere trasferito dalla Commissione in aula. Tale dibattito servirà sicuramente da un lato a sviluppare la conoscenza di tutti i punti contenuti nell'ordine del giorno e dall'altro potrà consentire alla Giunta di fornire su di essi le notizie ed i dati che saranno richiesti.

Per tutte queste ragioni la Giunta non ritiene di potersi esprimere favorevolmente all'ordine del giorno, anche se si rimette al Consiglio e prega il proponente di non voler insistere sulla votazione dello stesso ordine del giorno.

NIOI (P.C.I.). A nome del Gruppo comunista chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La richiesta deve essere appoggiata da almeno dodici consiglieri. Prego, pertanto, chi è favorevole alla richiesta di levarsi in piedi.

(I consiglieri del Gruppo comunista si levano in piedi).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno numero 1.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	63
maggioranza	32
favorevoli	35
contrari	28
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Biggio - Bernard - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Frau - Gardu - Ghinami - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Latte - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Nioi - Nuvoli - Occhioni - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pettinau - Pisano - Pudu Piero - Raggio - Ruiu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 2?

ABIS (D.C.), *Assessore alla rinascita*. La Giunta è sostanzialmente d'accordo sul contenuto dell'ordine del giorno e lo accoglie. Si tratta, però, di rivederne l'ultima parte, dove è detto: «proposte per la revisione degli indirizzi del Piano di rinascita». Questa affermazione è contraria alla legge numero 7 in quanto i Comitati zonali possono fare segnalazioni e proposte, non revisioni. Si potrebbero, dunque, creare problemi di legittimità. La Giunta è favorevole all'ordine del giorno se la sua ultima riga «proposte per la revisione degli indirizzi del Piano di rinascita» viene soppressa.

RAGGIO (P.C.I.). Accettiamo la proposta.

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2 con la modifica proposta dall'onorevole Assessore alla rinascita. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Qual è il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 3?

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Come è noto la Giunta già da un paio di mesi ha presentato il disegno di legge che prevede la concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti nella misura della legge regionale precedente. Il provvedimento della Giunta, attualmente all'esame della Commissione, prevede la decorrenza degli assegni a partire dal primo gennaio del 1968.

Vorrei ora ripetere alcune argomentazioni che sono già state fatte quando discutemmo della legge per gli artigiani. Se facessimo decorrere la legge dal primo gennaio del 1967 ci troveremmo di fronte ad un onere che il bilancio attualmente non può sopportare. Comunque, la Giunta ha già preso una decisione, una decisione che è stata sancita mi pare nell'emendamento n. 3 a firma del collega Peralda ed altri col quale si porta un aumento della voce per i nuovi oneri legislativi di 400 milioni, il che consentirà di far decorrere gli assegni familiari ai coltivatori diretti a partire dal 1 luglio del 1967. Questo è il massimo sforzo che si è potuto fare, per cui io prego i presentatori di accettare quanto ha fatto la Giunta e di ritirare il loro ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento intendono accedere a questa richiesta?

MELIS G. BATTISTA (P.C.I.). Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'Assessore e ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 4?

LATTE (D.C.), Assessore all'igiene e sanità. La Giunta accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 05, viene ripresa alle ore 19 e 25).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1.º gennaio al 31 dicembre 1968, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 2

E' approvato in lire 60.365.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1.º gennaio al 31 dicembre 1968.

PRESIDENTE. Preciso che la cifra indicata nell'articolo potrà essere modificata in sede di coordinamento, se saranno variate le cifre dei capitoli.

Poichè nessuno domanda di parlare su que-

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

sto articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 3

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1.º gennaio al 31 dicembre 1968, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 4

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 5

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle

iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17129 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli

stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ed altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario, a compensi speciali e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziare sui singoli capitoli degli stati di previsione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 bis.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 12 bis

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 13

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671,

26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678 e 26691 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni assegnata in favore della Regione.

PRESIDENTE. Avverto che in sede di coordinamento si provvederà eventualmente alla modificazione dei capitoli.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 14

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione ai capitoli 26617, 26618, 26619, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684 e 26685 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo 14 è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Peralda, Del Rio e Abis. Se ne dia lettura.

DEFRAIA, Segretario:

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

«Art. 14 bis (aggiuntivo): "Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione ai capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21130 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910 per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70, assegnata alla Regione.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziare sui predetti capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione". Tabella A - Nello stato di previsione dell'entrata sono inseriti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti rispettivamente indicati:

21130 - Quota parte, assegnata annualmente alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli stanziamenti autorizzati per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966 - 1970 (art. 53, legge 27 ottobre 1966, n. 910).

p.m.

21131 - Quota parte, assegnata alla Regione dal Ministero della agricoltura e delle foreste, degli stanziamenti disposti per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità at-

mosferiche verificatesi dopo il 1.º marzo 1962 (art. 5, legge 29 novembre 1965, n. 1314).

p.m.

21132 - Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli stanziamenti autorizzati per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (art. 88 bis, D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).

p.m.

21133 - Contributi ed altre somministrazioni, disposte dallo Stato in favore della Regione, per l'applicazione della legge sulla caccia (T.U. approvato con il R.D. 5 giugno 1939, n. 1016).

p.m.

Tabella B - Nello stato di previsione della spesa sono inseriti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti rispettivamente indicati:

16719 - Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (art. 45, D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).

p.m.

26624 - Spese relative a provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910).

p.m.

26693 - Contributi relativi a provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910).

p.m.

26694 - Concorsi su prestiti d'esercizio erogati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1.º marzo 1962 (art. 5 legge 21 luglio 1960, n. 739; artt. 2 e 3, legge 14 febbraio 1964, n. 38; art. 4, legge 6 aprile 1965, n. 351; art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 969, e artt. 2 e 4, legge 29 novembre 1965, n. 1314). p.m.

Elenco n. 2

Nell'elenco n. 2 sono inseriti, in ordine di numero e con la denominazione per ciascuno di essi risultante dalla tabella B, i seguenti capitoli: 16630, 16719, 26692, 26694”».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per illustrare questo emendamento.

PERALDA (P.S.U.), *Assessore alle finanze*. Con l'emendamento del quale si propone la adozione, viene autorizzata la istituzione dei capitoli 26624 e 26693 della spesa ai quali dovranno essere assegnate le somme che via via il Governo centrale assegnerà alla Regione per l'attuazione del secondo Piano verde. Le somme in parola affluiranno al capitolo 21130 che pure viene istituito con lo stesso articolo di legge. I capitoli di spesa sono due, il primo concerne le spese da effettuarsi direttamente dall'Amministrazione, il secondo è relativo invece ai trasferimenti, alle concessioni cioè di contributi. Per i vari interventi, i capitoli di spesa saranno successivamente articolati. I capitoli in parola non sono stati istituiti a suo tempo perchè la certezza di assegnazioni a favore della Regione si è avuta soltanto dopo la compilazione del bilancio.

L'emendamento provvede anche a istituire nella tabella dell'entrata il citato capitolo 21130, più altri due, il 21131 e il 21132 che vengono istituiti per poter introitare contri-

buti concessi dallo Stato successivamente alla compilazione del bilancio a favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali e di aziende artigiane danneggiate del pari da alluvioni e mareggiate. Tali capitoli sono stati, nel finire dell'esercizio, istituiti con decreto anche nel bilancio del 1967. Il capitolo 21133 viene istituito per consentire l'incasso di contributi disposti dallo Stato per l'applicazione della legge sulla caccia. Tali contributi erano sinora versati direttamente ai Comitati provinciali della caccia, mentre dall'anno 1968 saranno più propriamente incassati dalla Regione che li distribuirà agli stessi Comitati secondo una visione unitaria ed organica.

L'emendamento vale inoltre a completare nelle indicazioni legislative autorizzanti le spese di cui al capitolo 13426 anche la legge regionale numero 23, pubblicata dopo la presentazione del bilancio e concernente l'istituzione di cattedre universitarie di interesse regionale. Il quarto emendamento provvede a sostituire la vecchia dizione del capitolo 26654 della spesa con una nuova derivante dal contesto della legge numero 22 del primo dicembre 1967, anch'essa approvata dopo la presentazione del bilancio, riguardante l'ammasso dei formaggi. Con i successivi tre emendamenti si provvede ad istituire i capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli di entrata istituiti col secondo emendamento. L'ultimo degli emendamenti, infine, tende ad ottenere la iscrizione nell'elenco numero 2, quello delle spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di somme comunque percepite tra i conti aperti, dei quattro capitoli per i quali si prevede che saranno versati dallo Stato particolari contributi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul piano formale nulla da obiettare a quanto testè ha detto l'onorevole Assessore alle finanze. Però c'è una questione di fondo, politica, sostanziale. Praticamente questi emendamenti, queste voci si riferiscono, appunto, al secondo Piano verde. Ci viene

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

detto che a tutt'oggi, o per lo meno quando è stato fatto il bilancio, non si conoscevano queste voci assegnate alla Sardegna. Ma il Piano verde è operante nel Paese da oltre un anno (il Piano verde secondo). E' possibile che non si conoscessero, per lo meno, gli stanziamenti? Se è vero che alla Sardegna sono stati assegnati 12 miliardi in due anni, praticamente noi abbiamo esaminato un bilancio dell'agricoltura per sei miliardi e ci vengono sottratti all'esame del Consiglio ben 12 miliardi. Questo mi sembra che sul piano politico sia di una gravità eccezionale. Ecco perchè... (interruzioni).

Scusi, onorevole Assessore, ammesso che alla compilazione del bilancio effettivamente la cifra precisa non si conoscesse, via, non facciamo i farmacisti! Il fatto di non sapere nemmeno che ci sono 12 miliardi mi sembra grave. Che si possa disporre in sede assessoriale, in sede di Giunta a piacimento di 12 miliardi!? E' vero che poi vengono le rettifiche e l'Assessore Peralda, per la verità, le variazioni ce le fa nell'anno, almeno a cominciare da quest'anno ci ha dato questa buona prova, però, dati i precedenti, noi non possiamo accettare questa procedura, per cui voto contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 15

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla rinascita di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26901

dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell'entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l'attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, numero 588.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 16

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente articolo 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 17

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1.º gennaio al 31 dicembre 1968.

V LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

25 GENNAIO 1968

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DEFRAIA, Segretario:

Art. 18

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario dal 1.o gennaio al 31 dicembre 1968, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, numero 6, ed è stabilito nella somma di lire 500.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

PRESIDENTE. E' da avvertire che in sede di coordinamento sarà fissata la cifra precisa assegnata all'Azienda del demanio delle foreste.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno domattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1968